

S 2448

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
Proposte di emendamento dell'articolo 125 (Cooperazione allo sviluppo)**

1. (DESTINAZIONE DEGLI INCREMENTI FINANZIARI)

Emendamento all'articolo 125

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2026" inserire le seguenti: ". Tali incrementi sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, con particolare riferimento ai soggetti di cui all'articolo 26 della stessa legge".

MOTIVAZIONE:

La partecipazione ad organismi e fondi internazionali di sviluppo, al bilancio comunitario per lo sviluppo e al FED, l'affidamento e il sostegno ad agenzie multilaterali continuano hanno portato la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS) ad uno sbilanciamento eccessivo dello strumento multilaterale rispetto a quello bilaterale. Lo stesso bilaterale è spesso attuato per il tramite di agenzie multilaterali. La cooperazione bilaterale a dono, pur essendo ritenuta rilevante per le relazioni dirette e i partenariati che essa favorisce in paesi fragili, alcuni dei quali di alto interesse per l'Italia, rappresenta appena 1/5 delle previsioni di spesa anche in questo ddl Bilancio 2022-2024. Ci riferiamo a quella ampiamente definita al capo VI della legge 125/2014, che intende in particolare rafforzare i rapporti people to people, comunità con comunità, territori con territori attraverso l'azione di Ong specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, enti del terzo settore, organizzazioni delle diaspore, della finanza etica, del microcredito, imprese sociali e cooperative, fondazioni e altri soggetti senza finalità di lucro. Anch'essa si situa nel quadro degli obiettivi multilaterali che l'Italia ha assunto, ma valorizza la dimensione – fondamentale nella CPS e enfatizzata dalla Legge 125 – dei rapporti di partenariato, consolidati e duraturi nel tempo ed evidenzia la presenza solidale italiana e la visibilità del nostro paese.

L'emendamento propone di riequilibrare lo strumento della cooperazione bilaterale a dono adeguandolo meglio allo spirito ed alla lettera della Legge che conferisce ampio spazio ai soggetti della società civile. Precisa quindi che il graduale aumento della dotazione Maeci/Agenzia per la CPS, definita per gli anni 2022-2026, sia finalizzato prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, con particolare riferimento alle

organizzazioni della società civile senza finalità di lucro regolate dall'articolo 26 della legge 125/2014.

2. (DOCUMENTO TRIENNALE DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO E RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)

Emendamento all'articolo 125

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:
«1-bis) all'articolo 12, comma 1, le parole "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti "a cadenza triennale";
1-ter) all'articolo 12, comma 2, le parole ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4," sono soppresse;
1-quater) all'articolo 12, comma 4, le parole "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite da "entro il 31 ottobre di ogni anno";
1-quinquies) all'articolo 13, comma 1, le parole "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse.»

MOTIVAZIONE:

L'emendamento serve a superare:

1) la ripetitività annuale del documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, che si è dimostrata gravosa per il lavoro di elaborazione e consultazione che ne deriva e che ha trasformato in annuale (senza peraltro riuscirci) una programmazione di respiro triennale. Si tratta di un adempimento inutilmente pletorico, che si aggiunge alla programmazione annuale che il Comitato Congiunto già definisce sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo come prescritto all'art. 21, comma 3 della legge 125/2014 e sul quale si esprime il CNCS, consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo. L'emendamento, modificando gli articoli 12 e 13 della stessa legge, dispone che il documento triennale sia presentato e approvato all'inizio di ogni triennio, per rimanere riferimento di programmazione e indirizzo per l'arco temporale dei tre anni.

2) l'inattuabilità della presentazione entro il 31 marzo della relazione annuale sulle attività della cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, come stabilito dalla legge 125/2014 all'articolo 12, commi 2 e 4. Tale adempimento può trovare attuazione solo nella seconda metà dell'anno, dopo la raccolta di tutti i dati e l'autenticazione ed elaborazione del MEF. Il 31 ottobre è la data appropriata per la trasmissione, dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale di cui all'articolo 15, alle Commissioni ed alla Conferenza unificata.

3. (COMITATO INTERMINISTERIALE: CICS VS CIPES)

Emendamento all'articolo 125

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:
«1bis) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento

MOTIVAZIONE:

L'emendamento intende risolvere gravi problemi di deliberazione e programmazione della CPS a causa dei forti ritardi delle riunioni del CICS, Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Il CICS risulta infatti essere, nella realtà, un organo deliberativo che si riunisce meno di una volta all'anno, in coda ad un CdM, al solo scopo di adempiere ad una semplice formalità deliberativa.

Le funzioni di "programmazione, coordinamento, coerenza delle politiche" possono essere meglio esercitate da un Comitato

delle attività di cui all'articolo 4, nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo, è affidato al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).”

1ter) all'articolo 15, i commi 2, 5, 6, 7, 8 sono soppressi; ai commi 3, 4, 9, 10 l'acronimo CICS è sostituito da CIPESS; al comma 9 prima delle parole: "Il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono inserite le seguenti: "Per le materie di propria competenza”.

1quater) all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il primo capoverso e aggiunto il seguente: "Alla riunioni in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125, partecipano anche i ministri dell'interno, della difesa, della salute e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo cui il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni; a tale riunione partecipano inoltre il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui alla stessa legge”.

1quinquies) In ogni altra disposizione vigente qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e all'acronimo CICS deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e all'acronimo CIPESS. »

interministeriale permanente, quale è il CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, a cui può essere affidato l'esame e l'approvazione del documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, senza più la necessità di un comitato specifico che si è dimostrato di ben difficile attuazione.

L'emendamento propone che Il CIPESS sostituisca il CICS, al fine di evitare improduttivi formalismi e gravi ritardi negli adempimenti di legge - in particolare nell'approvazione del documento di programmazione e di indirizzo - con le conseguenze a cui da anni si assiste e che trovano conferma nello stesso testo dell'art 125 del ddl Bilancio, comma 1, lettera b), numeri 4, 5), 7), nei quali lo stesso governo abolisce ben tre atti deliberativi del Cics, affidandoli al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'emendamento quindi:

- i) modifica l'articolo 15 della legge 125/2014 (e di conseguenza l'acronimo Cics in altri articoli), sopprimendo commi non più compatibili o superflui perché già previsti da altra norma;
- ii) integra la legge 48/1967.

4. (NOMINA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)

Emendamento all'articolo 125

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

«1bis) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole "procedura di selezione con evidenza pubblica" sono aggiunte le seguenti: "con

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario a causa dei tempi della procedura di selezione del direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e degli usuali ricorsi, che possono mettere in grave difficoltà il buon funzionamento dell'Agenzia a causa dell'eccessiva dilatazione di tali tempi. Nel 2019 la nomina del direttore ha richiesto ben 15 mesi, dal marzo 2018 al maggio 2019, con conseguenze sulla gestione, l'efficienza e l'efficacia dell'Agenzia e con ritardi nell'attuazione di provvedimenti nodali.

valutazione curriculare comparativa”, e dopo le parole “comprovata qualificazione professionale” sono aggiunte le parole “e manageriale”;

“1ter) Al decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita con la seguente: “la commissione, per il tramite del vice Ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi, scelti sulla base della valutazione curriculare e della documentazione presentata”; la lettera e) è sostituita dalla seguente: “gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi alla valutazione e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI. »

La procedura di selezione con evidenza pubblica rimane importante anche per evitare che, con la scelta e nomina *intuitu personae* da parte del Ministro / Presidente del CdM - in combinato disposto con lo *spoils system* al quale è soggetto il direttore dell’Agenzia - possa portare ad una sostituzione pressoché automatica del direttore ad ogni cambio di governo.

L’emendamento propone una procedura che, nella salvaguardia dei principi della selezione con evidenza pubblica, riduca in futuro i ritardi e i vuoti di direzione a cui abbiamo assistito.

Semplifica quindi la procedura di selezione con evidenza pubblica, circoscrivendola ad una valutazione curriculare e documentale attenta e trasparente (esplicitando anche le capacità manageriali), mantenendo al contempo gli imprescindibili criteri di trasparenza, efficacia, correttezza, tempestività, libera competizione e non discriminazione.

3bis - CICS (seconda ipotesi)

Abolizione del CICS, affidando al Consiglio dei Ministri la coerenza delle politiche e l’approvazione del documento triennale di programmazione e indirizzo

Se ci fosse accordo del Ministro si potrebbe anche pensare ad una soluzione più radicale, abolendo il CICS (senza alcuna sostituzione col CIPRESS). La realtà di questi anni ha dimostrato che il CICS non ha né può avere il valore politico che il legislatore ha inteso dargli, trattandosi di una sovrastruttura solo formale il cui atto politico principale è l’approvazione del documento triennale.

La procedura attuale è macchinosa e inutile: proposta Maeci/Mef - approvazione Cics – parere Commissioni parlamentari / Conferenza Regioni / CNCS e poi ancora nuova approvazione CdM.

Per il documento triennale basterebbe limitarsi a: - approvazione/proposta di Maeci (e MEF) – pareri Commissioni parlamentari / Conferenza Regioni / CNCS – approvazione finale del CdM.

La relazione annuale è un documento tecnico di Maeci e Mef. E’ richiesta l’approvazione del Cics, seguita dai pareri di Commissioni parlamentari, Conferenza Regioni e CNCS (congiuntamente al documento di programmazione triennale). Dovrebbe bastare la pubblicazione e l’invio del Ministro/VM alle Commissioni, alla Conferenza e al CNCS (che possono sempre promuovere audizioni o inserimenti all’OdG delle riunioni).

Le linee guida tematiche sulla cooperazione allo sviluppo possono decisamente essere un atto del ministro Maeci o anche solo del Comitato congiunto che è presieduto da viceministro, sentito il parere del CNCS (a cui partecipano ministeri, regioni, soggetti della cooperazione).

Emendamento all’articolo 125

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1bis) L’articolo 15 Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo è sostituito come segue:

Coordinamento e coerenza delle politiche

1. Il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo è affidato al Consiglio dei Ministri che esamina e approva il documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 verificando la coerenza e il coordinamento delle attività di CPS.

2. Nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo, delle risorse già stanziare a tale fine e degli impegni internazionali assunti in materia di CPS.

1ter) all'articolo 11, comma 1, le parole "Comitato di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti "Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 15".

1quater) all'articolo 12, comma 1, le parole "e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15," sono soppresse.

1 quater) all'articolo 12, comma 3, le parole ", successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15," sono soppresse.

1quinquies) all'articolo 12, comma 4, le parole ", previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge," sono soppresse.

"LINK 2007 – COOPERAZIONE IN RETE" è formata dalle Ong: AMREF HEALTH AFRICA, CESVI, CIAI, CISP, COOPI, COSV, ELIS, ICU, INTERSOS, LVIA, MEDICI CON L'AFRICA CUAMM, SOLETERRE, WEWORLD, WORLD FRIENDS

presidenza@link2007.org – www.link2007.org